



# COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel. 086195124 - Fax. 0861958264 -

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 13-08-2014 Numero 20

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)</b>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di agosto alle ore 18:00, in Fano Adriano presso sala consiliare sita in Corso V. Emanuele III, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
MORICONI ADOLFO	P	RICCIONI ROSSELLA	A
DI BONAVENTURA CARLO	P	VERANI SILVIO	P
MASTRODASCIO ANGELO	P	FRANCIOSI GERMANO	P
DI CESARE ALBERTINA	P	SCARDELLETTI MANUELA	P
MARCONE LUCIO	P	PISCIAROLI MARCO	P
RICCIONI FEDERICA	P		

Assegnati	11	Presenti n.	10
In carica	11	Assenti n.	1

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott.ssa TAGLIERI SERENA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

### PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

<b>PARERE:</b> REGOLARITA' TECNICA del 23-07-2014: Favorevole Il Responsabile del Servizio Interessato F.to DI GIACINTO ROMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PARERE:</b> REGOLARITA' CONTAB. del 23-07-2014: Favorevole Il Responsabile del Servizio Interessato F.to DI GIACINTO ROMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
3. TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31/05/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento TARSU;

**VISTO** il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D. Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

**VISTA** la legge n. 124 del 28 ottobre 2013, ed in particolare l'art.5 "Disposizioni in materia di TARES" 1 comma 4-bis con il quale si consentiva in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il solo anno 2013 di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012;

**DATO ATTO** che il comune di Fano Adriano per l'annualità 2013 con deliberazione n. 56 del 28/10/2013 ha stabilito di continuare ad applicare la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "TARSU" istituita con il D.Lgs n. 507/1993;

**VISTO** il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

**TENUTO CONTO** pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che

stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

**RAVVISATA**, pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169 del 23-7-2014 articolo unico dal titolo “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali” il quale testualmente recita “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014*”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il parere favorevole sul Regolamento per l'applicazione della disciplina della I.U.C espresso dal Revisore dei Conti;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARATA aperta la discussione Il Sindaco, dopo una breve introduzione sulle disposizioni contenute nel regolamento pone l'attenzione sulla previsione contenuta nell'art. 7 comma 5 del regolamento oggetto di approvazione

Il Consigliere Franciosi, nel ritenere di difficile applicazione la disposizione appena detta, chiede se sia previsto all'interno del regolamento la riduzione delle tariffe per le persone disabili.

Replica il Sindaco evidenziando come l'amministrazione nella fonte regolamentare abbia voluto prevedere un sistema di riduzione sulla base di indicatori quali il reddito (indicatore ISEE).

Il Consigliere Franciosi ritiene che tale scelta sia condivisibile.

Conclude il Sindaco sulla necessità di implementare il servizio tributi anche attraverso un percorso associativo con altri Enti visti gli obblighi di legge.

Chiusa la discussione.

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 7 Astenuti n. 0, Contrari n. 3 (Franciosi – Scardelletti – Pisciaroli)

## DELIBERA

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **DI DARE ATTO** che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) **DI ADOTTARE** un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune;
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 7; Astenuti n. 0, Contrari n. 3 (Franciosi – Scardelletti – Pisciaroli) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO  
F.to MORICONI ADOLFO

Il Segretario Comunale  
F.to TAGLIERI SERENA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – [www.comune.fanoadriano.te.it](http://www.comune.fanoadriano.te.it) – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Fano Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

-----

La presente deliberazione composta:

da n. \_\_\_\_\_ foglio/i di cui si occupano n. \_\_\_\_\_ facciate;

da n. \_\_\_\_\_ allegato/i di cui si occupano n. \_\_\_\_\_ pagine;

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

-----

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ senza reclami od opposizioni.

Fano Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

-----